

Schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva PIF

Scheda:

Art 1:

- Modifica ai reati di peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità. Innalzamento delle pene per le ipotesi in cui il fatto offende gli interessi dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
- L'art. 322 bis c.p. estende i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione se il fatto lede o pone in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- Viene modificata la fattispecie della truffa nell'ipotesi aggravata: la pena da uno a cinque anni si applicherà anche nel caso in cui il fatto sia commesso in danno dell'Unione Europea.

Art. 2:

- Prevede la punibilità del tentativo in caso di commissione dei reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e Dichiarazione infedele se si tratta di fatti commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 3:

- Viene modificato l'art. 295 DPR 1973/43 "circostanze aggravanti del contrabbando". Viene introdotta la seguente aggravante: "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000 euro".

Art. 4:

- All'Art. 1 D.lgs. 2016/8 in materia di "depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni" si prevede che non vengano depenalizzati i reati di cui al DPR 1973/43 quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro 10.000.

Art. 5:

- Viene modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/2001 estendendo la punibilità dell'ente anche alle ipotesi di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico se i fatti sono commessi in danno dell'Unione Europea.
- Viene ora sanzionato anche il reato di **frode nelle pubbliche forniture** (356 c.p.)
- Viene estesa la responsabilità dell'ente al reato di cui all'art. 2 L. 1986/898: "Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".
- L'art. 25 D.lgs. 231/2001 viene modificato e **sono ora punibili anche i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio.**
- Viene modificato l'Art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/2001 in materia di Reati tributari prevedendo ora la sanzione pecuniaria a carico dell'ente anche nelle ipotesi di commissione dei delitti di dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5) indebita compensazione (art. 10 quater) se commessi anche in parte del territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
- Viene introdotto un nuovo art. 25 *sexiesdecies* che **estende la punibilità dell'ente al reato di contrabbando.**

Art. 6:

- All'art. 2 legge 1986/898 è introdotta l'aggravante per l'ipotesi di danno o profitto superiori a 100.000 euro.